

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario** ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 2393/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 2394/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 2395/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 2396/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2397/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/83 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** ..... 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2398/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli** ..... 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2399/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione** ..... 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2400/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva** ..... 19

★ Regolamento (CEE) n. 2401/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto .....	20
★ Regolamento (CEE) n. 2402/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 e il regolamento (CEE) n. 1665/86 per quanto concerne la data d'applicazione dell'importo dell'aiuto per il burro .....	22
★ Regolamento (CEE) n. 2403/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 654/86 che fissa, per la campagna 1986, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca .....	23
★ Regolamento (CEE) n. 2404/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 578/86 che istituisce una tassa sul granturco esportato dalla Spagna .....	24
★ Regolamento (CEE) n. 2405/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, gli importi compensativi applicabili ai prodotti trasformati a base di pomodori e stabilisce le relative modalità particolari di applicazione .....	25
★ Regolamento (CEE) n. 2406/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa, per l'agosto 1986, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi .....	26
★ Regolamento (CEE) n. 2407/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani .....	27
★ Regolamento (CEE) n. 2408/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo .....	28
★ Regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali .....	29
Regolamento (CEE) n. 2410/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	38
Regolamento (CEE) n. 2411/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, recante decisione di non dare seguito alla cinquantesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2236/85 .....	39
Regolamento (CEE) n. 2412/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86 .....	40

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/86 DEL CONSIGLIO**  
**del 24 luglio 1986**  
**relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3805/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2 e l'articolo 64 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 64 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che il Consiglio adotti le disposizioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dallo stesso regolamento;

considerando che lo schedario viticolo è necessario per ottenere le informazioni sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione, indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare dei regimi comunitari dell'intervento e degli impianti, nonché delle misure di controllo;

considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di istituire uno schedario viticolo gli Stati membri la cui superficie vitata totale è molto limitata;

considerando che lo schedario viticolo deve contenere i dati essenziali relativi alla struttura, all'evoluzione della stessa e alla produzione dell'azienda in causa; che, per garantire l'utilizzazione pratica dello schedario, è necessario disporre il raggruppamento di tutte le informazioni in un unico fascicolo aziendale; che, tuttavia, nei casi in cui la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consenta un siffatto raggruppamento, è opportuno ammettere una classificazione per singole

aziende, sempreché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dello schedario;

considerando che è opportuno includere nello schedario i fascicoli di produzione relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di origine viticola;

considerando che, per evitare ogni rischio di violazione della vita privata, è opportuno disporre che gli Stati membri predispongano i mezzi atti a tutelare le persone interessate; che a questo proposito occorre, in particolare, assicurare che i dati raccolti unicamente a fini statistici non possano essere utilizzati ad altri fini e che le persone interessate abbiano la facoltà di far cancellare dagli schedari informatizzati i dati di cui non sia giustificata la detenzione oltre i termini necessari all'applicazione delle normative in virtù di cui essi figurano in detti schedari;

considerando che, da un lato, è auspicabile poter disporre dei dati dello schedario entro il più breve termine possibile; che, dall'altro, tenuto conto della portata delle operazioni amministrative necessarie per l'istituzione dello schedario, è opportuno prevedere, per la completa realizzazione dello schedario, un termine di sei anni; che, tuttavia, ai fini della corretta gestione del mercato, in talune regioni è particolarmente importante conoscere determinati dati e, conseguentemente, per le regioni in causa, può rendersi necessario prescrivere un termine più breve;

considerando che gli Stati membri possono procedere per tappe per pervenire all'istituzione completa dello schedario entro un periodo di sei anni; che occorre fissare termini ragionevoli per queste eventuali tappe per quanto riguarda la raccolta e il trattamento delle informazioni, cioè diciotto mesi per quelle esistenti e trentasei mesi per le altre;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborino programmi per la realizzazione dello schedario; che, tenuto conto della portata di tali programmi, del tempo necessario per la loro esecuzione e della necessità di avere uno schedario uniforme in tutta la Comunità sembra indispensabile che la Commissione assicuri l'istituzione dello schedario, in collegamento con gli organismi nazionali responsabili della realizzazione e dell'utilizzazione dello schedario;

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

considerando che i dati contenuti nello schedario devono corrispondere costantemente alla situazione effettiva della viticoltura; che occorre quindi prevedere il loro aggiornamento permanente nonché regolari verifiche di tali aggiornamenti;

considerando che, a motivo delle informazioni in esso contenute, lo schedario viticolo rappresenta uno strumento indispensabile di gestione e di controllo; che, conseguentemente, occorre che possano avervi accesso sia gli organismi competenti incaricati della gestione sia quelli responsabili dei controlli;

considerando che il complesso delle misure previste è di interesse comunitario; che, pertanto, è opportuno disporre che la Comunità partecipi al finanziamento delle operazioni inerenti all'istituzione dello schedario viticolo; che l'importo di tale partecipazione è stimato a 59 milioni di ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri produttori di uve coltivate in pieno campo istituiscono per il loro territorio, in conformità del presente regolamento, uno schedario viticolo comunitario, in seguito denominato « schedario ». Lo schedario è costituito dal complesso delle informazioni di cui all'articolo 2.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri la cui superficie vitata totale, in pieno campo, è inferiore a 500 ettari.

#### Articolo 2

1. Per istituire lo schedario gli Stati membri:

- a) fanno un inventario, per ciascuna azienda in cui sono coltivate viti, dei dati relativi:
- alla sua identificazione e ubicazione,
  - al riferimento delle superfici vitate,
  - alle sue caratteristiche generali e
  - alle caratteristiche delle viti che la compongono e dei prodotti che ne derivano.

Gli Stati membri possono inoltre raccogliere informazioni complementari utili ad una migliore conoscenza del potenziale di produzione e di commercializzazione, relative in particolare alle superfici coltivate in serra e alla presenza di impianti di vinificazione;

- b) raccolgono, per ciascun viticoltore soggetto ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento nonché ai premi riscossi;
- c) riuniscono, per tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, soggette ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione

vitivinicola comunitaria o nazionale, che trasformano e commercializzano materie prime di origine vitivinicola in uno dei prodotti disciplinati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, esclusi i succhi di uve, l'aceto e i sottoprodotti della vinificazione, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare ai premi riscossi, ai prodotti trasformati e alle pratiche enologiche.

Gli Stati membri possono inoltre raccogliere le informazioni concernenti tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche che procedono ad una distillazione.

2. In base ai dati ottenuti in applicazione del paragrafo gli Stati membri costituiscono:

- a) un fascicolo aziendale per ciascun viticoltore di cui al paragrafo 1, lettera b). Il fascicolo aziendale reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) e, qualora il viticoltore sia anche trasformatore, lettera c);
- b) un fascicolo di produzione per ciascuna persona o associazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il fascicolo di produzione reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettera c).

Se la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consente il raggruppamento in un unico fascicolo della totalità delle informazioni di cui al primo comma, il fascicolo aziendale o di produzione può non contenerli tutti. In tal caso, gli Stati membri vigilano a che uno o più organismi da essi designati classifichi, per persona soggetta, le informazioni non incluse nel fascicolo aziendale o di produzione.

3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dopo averle verificate, gli Stati membri si accertano in particolare:

- che tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, tenute a fare le dichiarazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria vitivinicola rispettino questo obbligo;
- dell'autenticità dei dati, in particolare di quelli relativi alla struttura dell'azienda.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono:

- alla conservazione dei dati contenuti nello schedario per tutto il periodo di tempo necessario all'applicazione delle misure cui si riferiscono e comunque per almeno le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono;
- a riservare l'uso dello schedario viticolo unicamente all'applicazione della regolamentazione vitivinicola o a fini statistici o per misure strutturali. Se la loro regolamentazione lo consente, gli Stati membri possono anche prevedere l'uso dello schedario per altri fini, in particolare nel settore penale o fiscale;
- a far sì che i dati raccolti soltanto a fini statistici non possano essere utilizzati per altri fini;

- a far sì che vengano applicate le misure atte a garantire la tutela dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni;
  - a far sì che alle persone soggette venga consentito l'accesso ai fascicoli che li riguardano, senza attese o spese eccessive;
  - a far sì che venga concesso alle persone soggette, il diritto di far mettere agli atti ogni modifica giustificata delle informazioni che li riguardano e in particolare il diritto di far cancellare periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.
2. I viticoltori:
- non devono ostacolare in alcun modo la realizzazione del censimento effettuato dagli agenti a tal fine qualificati e
  - devono fornire a tali agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 4

1. Lo schedario è istituito integralmente entro un termine di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tuttavia, nelle unità amministrative per le quali la conoscenza di taluni dati risulta indispensabile ai fini della corretta gestione del mercato a motivo, in particolare, della natura o del volume della produzione o del ricorso alle misure di intervento comunitarie, il termine d'istituzione dello schedario è ridotto ad un periodo da stabilire.

2. Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata in base ad una programmazione geografica, in ogni unità amministrativa devono essere effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori, la raccolta e il trattamento dei dati di cui:

- all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro 36 mesi al massimo;
- all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), entro 18 mesi al massimo.

Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata mediante raccolta e trattamento successivi dei vari dati di cui all'articolo 2, queste operazioni vanno effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori,

- entro 36 mesi al massimo per i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
- entro 18 mesi al massimo per dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

3. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborano il programma per l'istituzione dello schedario entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il programma:

- indica i termini di esecuzione delle varie operazioni previste, le zone prioritarie in cui lo schedario deve essere istituito, i mezzi impiegati, nonché lo scaglionamento delle spese durante il periodo di realizzazione;
- può prevedere la partecipazione delle associazioni di produttori all'istituzione dello schedario o di una parte di esso;

- non appena istituito, è trasmesso alla Commissione.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri predispongono i mezzi materiali necessari per consentire la gestione informatizzata dello schedario.

2. I fascicoli aziendali e di produzione sono gestiti da uno o più organismi designati da ciascuno Stato membro.

Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano il nominativo dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

3. Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario via via che le informazioni raccolte sono disponibili.

4. Per ciascuna azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri procedono, almeno ogni cinque anni e per la prima volta entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla costituzione del relativo fascicolo, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dal fascicolo dell'azienda in causa e la situazione effettiva della stessa. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

5. Gli Stati membri attuano una procedura di verifica delle informazioni raccolte nei fascicoli individuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Questa verifica si effettua;

- con mezzi da determinare nell'ambito del programma di realizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- entro un periodo di tempo che non può superare di oltre dodici mesi i termini imposti all'articolo 4, paragrafo 2.

#### Articolo 6

1. La Commissione, in collegamento con gli organismi nazionali incaricati di istituire lo schedario, si accerta della sua realizzazione e provvede all'applicazione uniforme del presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può ottenere dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, se necessario sul luogo stesso, qualsiasi informazione sulla realizzazione e l'utilizzazione dello schedario, escluse quelle che permetterebbero l'identificazione della persona. La realizzazione e l'utilizzazione dello schedario rimangono sotto la responsabilità di detti organismi nazionali.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari perché i propri organismi incaricati dell'applicazione e del controllo della regolamentazione vitivinicola abbiano accesso ai dati di cui all'articolo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi di cui al paragrafo 1.

*Articolo 8*

Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'istituzione dello schedario e sui provvedimenti presi per assicurarne la gestione. Nella relazione sono segnalate le difficoltà eventualmente incontrate e, se del caso, sono avanzati suggerimenti circa il riorientamento dei lavori e la revisione dei termini.

La Commissione comunica agli Stati membri i programmi di istituzione dello schedario nonché le relazioni di cui al primo comma.

A richiesta della Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri, interessati forniscono elementi di valutazione supplementari.

*Articolo 9*

1. La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui agli articoli 1 e 2 nella misura del 50 % dei costi effettivi:

- dell'istituzione dello schedario,
- degli investimenti in materiale informatico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, necessario per la gestione dello schedario.

2. I lavori o investimenti che beneficiano della partecipazione comunitaria nell'ambito di altre azioni sono esclusi dal beneficio del presente articolo.

3. La partecipazione comunitaria è effettuata sotto forma di rimborsi, decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n.

3769/85<sup>(2)</sup>. Può essere tuttavia deciso un regime di anticipi agli Stati membri.

4. Al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 10*

L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Secondo la stessa procedura sono adottate le altre modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- quelle che consentono l'utilizzazione ai fini statistici e amministrativi dei dati figuranti nello schedario ed in particolare la loro comunicazione alla Commissione e agli Stati membri;
- quelle che determinano le informazioni che devono essere utilizzate soltanto a fini statistici;
- quelle relative all'applicazione dell'articolo 6;
- quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario in Portogallo.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. CLARK

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	159,50
10.01 B II	Frumento duro	11,04	234,21 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	26,75	141,27 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	23,68	164,96
10.04	Avena	61,67	146,36
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	163,65 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	23,68	35,66 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	170,63 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	—	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	1,61	235,37
11.01 B	Farine di segala	50,45	210,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	30,11	376,02
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	1,74	254,20

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2394/86 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	2,77
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	3,90
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/86 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 luglio 1986

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti (c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto (d) altri zuccheri greggi	42,54 40,94   39,13 <sup>(1)</sup> 37,66 <sup>(1)</sup> ( <sup>2</sup> )	0,4254   0,4254

(<sup>1</sup>) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(<sup>2</sup>) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/86 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1986

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/86 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 15. 7. 1986, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	32,26
04.01 A I b)	0120	29,85
04.01 A II a) 1	0130	29,85
04.01 A II a) 2	0140	36,44
04.01 A II b) 1	0150	28,64
04.01 A II b) 2	0160	35,23
04.01 B I	0200	72,03
04.01 B II	0300	152,37
04.01 B III	0400	235,48
04.02 A I	0500	28,26
04.02 A II a) 1	0620	158,45
04.02 A II a) 2	0720	201,29
04.02 A II a) 3	0820	203,71
04.02 A II a) 4	0920	251,23
04.02 A II b) 1	1020	151,20
04.02 A II b) 2	1120	194,04
04.02 A II b) 3	1220	196,46
04.02 A II b) 4	1320	243,98
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	152,37
04.02 A III b) 2	1720	235,48
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5120 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,9404 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,4398 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5120 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,9404 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,4398 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5237 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3548 (*)
04.03 A	3110	277,03
04.03 B	3210	337,98
04.04 A	3300	221,21 (*)
04.04 B	3900	340,45 (*)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	170,70 (*)
04.04 D I b)	4510	187,15 (*)
04.04 D II	4610	283,87
04.04 E I a)	4710	340,45
04.04 E I b) 1	4800	235,19 (10)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 <sup>(11)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	340,45
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 <sup>(12)</sup>
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	115,82
23.07 B I a) 4	5800	150,60
23.07 B I b) 3	5900	141,03
23.07 B I c) 3	6000	116,17
23.07 B II	6100	150,60

- (1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 7,25 ECU,
  - 25,08 ECU.
- (5) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 25,08 ECU.
- (6) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
  - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (7) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
  - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (11) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
  - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
  - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/86 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 luglio 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/83 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che nella rubrica « designazione delle merci » della tabella dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1846/86<sup>(4)</sup> vi è un'imprecisione; che è opportuno correggerla in modo da evitare incertezze;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1303/83 il testo concernente la sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune è sostituito dal seguente testo:

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.02 B	07.02.20	Piselli, compresi i ceci, anche cotti, congelati

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2398/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85<sup>(4)</sup>, figurano talune formule per la denaturazione o la denaturazione mediante incorporazione diretta negli alimenti per animali del latte scremato in polvere; che la direttiva 85/520/CEE della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modifica della direttiva 85/429/CEE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(5)</sup>, ha diminuito il tenore massimo di rame in mg/kg di alimento completo; che occorre pertanto adattare il tenore di rame nelle formule dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

1. Nel punto 1. « Denaturazione » i termini « 100 g di rame » che figurano nelle formule I H, I J, I K e I L sono sostituiti da « 80 g di rame ».
2. Nel punto 2. « Denaturazione mediante incorporazione diretta negli alimenti per animali » i termini « 45 ppm di rame » che figurano nelle formule II N, II O, II R e II T sono sostituiti da « 25 ppm di rame ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 4. 12. 1985, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2399/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione <sup>(3)</sup>, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere moltiplicato per un determinato coefficiente in funzione della categoria in cui sono classificate le uve secche non trasformate; che tali categorie sono determinate secondo criteri qualitativi, come il colore, il peso specifico apparente, il numero di chicchi rossastri, piccoli e malati; che tali criteri qualitativi possono essere influenzati dall'ecosistema o dalla tecnica colturale;

considerando che un mutamento della tecnica colturale operato nella regione di Pilia (Grecia) ha contribuito a

migliorare la qualità della produzione di tale regione; che, in conseguenza di tale miglioramento, è opportuno modificare la classificazione esistente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84, nella parte I intitolata « Coefficienti da applicare al prezzo minimo », la tabella intitolata « Uva secca di Corinto » è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO I

## • UVA SECCA DI CORINTO

Categoria	Coefficiente
1. "Obra", della regione di Eghion	1,04264
2. "Scelta di sole", della regione di Eghion	1,02058
3. "Ombra", della regione di Corinto	1,01323
4. "Scelta di sole", della regione di Corinto	0,98332
5. "Corrente", della regione di Eghion	0,96911
6. "Scelta di sole", di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	0,95588
7. "Corrente", della regione di Corinto	0,95588
8. "Scelta di sole", del resto della Messenia	0,94117
9. "Corrente", di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	0,92647
10. "Corrente", del resto della Messenia	0,91176
11. "Corrente", di altre regioni	0,83382

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4 e l'articolo 65,considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/86<sup>(4)</sup> fissa al 15 luglio la data entro cui deve essere presentato alla Commissione il programma di azioni di promozione per la campagna 1985/1986; che, a motivo di difficoltà di natura amministrativa, gli studi preliminari di tali programmi previsti dall'articolo 2 bis del suddetto regolamento non hanno potuto essere ultimati prima di tale data; che è pertanto opportuno prorogare la data in questione affinché possano essere realizzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3461/85 i termini « prima del 15 luglio » sono sostituiti da « il 31 agosto al più tardi ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 18. 4. 1986, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2401/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 luglio 1986**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base in primo luogo, del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, in secondo luogo, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, e in terzo luogo della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener

conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>, nel caso in cui per la materia prima non sia stato fissato un prezzo minimo anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi, il prodotto finito ottenuto da tale materia prima non beneficia dell'aiuto alla produzione; che, conseguentemente, nessun aiuto alla produzione viene pagato durante il periodo di transizione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto trasformate, ottenute da uve secche non trasformate prodotte in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva sultanina non trasformate di categoria 4 e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile all'uva sultanina trasformata di categoria 4

sono quelli che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo da aggiungere al prezzo minimo delle uve secche non trasformate il primo giorno di ogni mese dal 1° novembre al 1° agosto è fissato a 1,555 ECU per 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4.

Per le altre categorie di uva sultanina e per l'uva secca di Corinto, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

*Articolo 3*

L'aiuto alla produzione non è pagato per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto trasformate, ottenute da uva sultanina e da uva secca di Corinto prodotte in Spagna o in Portogallo.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**ALLEGATO****Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg franco produttore
Uva sultanina non trasformata della categoria 4	133,17

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Uva sultanina di categoria 4	51,972

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2402/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 e il regolamento (CEE) n. 1665/86  
per quanto concerne la data d'applicazione dell'importo dell'aiuto per il burro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che l'importo dell'aiuto fissato nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione<sup>(3)</sup> è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/86<sup>(4)</sup>; che, per evitare difficoltà di interpretazione, è opportuno precisare il periodo a partire dal quale deve applicarsi il nuovo importo dell'aiuto; che occorre, tenuto conto della data in cui è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1665/86, prevedere che il nuovo importo possa essere applicabile ad ogni consegna di burro effettuata sulla base del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione di tale importo; che è altresì necessario abrogare la data del 2 giugno 1986 che figura nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2191/81 viene aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 21 maggio 1986, in caso di modifica dell'importo dell'aiuto, il nuovo importo si applica per tutte le consegne di burro effettuate sulla base del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione del nuovo importo. »

*Articolo 2*

Il secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/86 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'1 8. 1981, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 48.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 654/86 che fissa, per la campagna 1986, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 174.

considerando che il regolamento (CEE) n. 654/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986 che fissa, per la campagna 1986, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup> ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1986; che questo livello previsionale comprende, per ciascuno prodotto interessato, un contingente annuo per l'importazione in provenienza dei paesi terzi fissati, per la campagna 1986, con regolamento (CEE) n. 655/86 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, il contingente di merluzzi non secchi salati o in salamoia è stato aumentato di 2 000 tonnellate con regolamento (CEE) n. 2168/86 della Commissione<sup>(3)</sup>; che è quindi opportuno adattare in conseguenza per questo Stato

membro il livello previsionale globale d'importazione del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 654/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella che figura nella parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 654/86, la cifra « 11 420 » relativa al livello globale d'importazione di merluzzi non secchi, salati o in salamoia della sottovoce tariffaria 03.02 A I ex b) della tariffa doganale comune è sostituita dalla cifra « 13 420 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2404/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 578/86 che istituisce una tassa sul granturco esportato dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

considerando che, tenuto delle informazioni disponibili, sino all'arrivo del nuovo raccolto sussiste il rischio che il granturco importato in Spagna anteriormente al 1° marzo 1986 sia riesportato verso la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, verso i paesi terzi o verso il Portogallo; che è pertanto opportuno prorogare sino al 30 settembre 1986 il periodo d'applicazione della tassa istituita dal regolamento (CEE) n. 578/86<sup>(1)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 578/86, i termini « e il 31 luglio 1986 » sono sostituiti da « e il 30 settembre 1986 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 20.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2405/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, gli importi compensativi applicabili ai prodotti trasformati a base di pomodori e stabilisce le relative modalità particolari di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2035/86 è sostituito dal seguente testo :

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 118, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 304, paragrafo 3, lettera a),

« 2. Gli importi compensativi sono riscossi :

- all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di prodotti provenienti dalla Spagna o dal Portogallo e,
- all'esportazione verso i paesi terzi, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo, di prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2035/86 della Commissione<sup>(1)</sup> stabilisce norme particolari che disciplinano l'applicazione degli importi compensativi per i prodotti trasformati a base di pomodori ; che è opportuno chiarire le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto regolamento per quanto concerne i casi nei quali sono applicabili gli importi compensativi ;

Tuttavia, non è riscosso nessun importo compensativo qualora venga fornita, in conformità del presente regolamento, la prova che i prodotti non hanno beneficiato e non beneficeranno dell'aiuto comunitario. »

*Articolo 2*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 54.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2406/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che fissa, per l'agosto 1986, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale,

maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per l'agosto 1986, a 464,87 ECU per tonnellata di olio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2407/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione<sup>(3)</sup> nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 906/75<sup>(5)</sup>, gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° settembre 1983;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono ormai limitati; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso

anteriormente al 1° settembre 1984, onde permettere il normale proseguimento di questa misura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del « 1° settembre 1983 » è sostituita da quella del « 1° settembre 1984 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2043/86 <sup>(4)</sup>, stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio <sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2119/85 della Commissione <sup>(6)</sup> ha aumentato temporaneamente il tasso della cauzione per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata dal prelievo;

considerando che ai fini della corretta gestione del mercato e nella situazione attuale è opportuno mantenere a tale livello le cauzioni per i titoli di importazione; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo delle lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) Se si tratta di titoli d'importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo:

- 16 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;
- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Esso è applicabile sino al 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 71.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 18.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2409/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di stock costituiti a seguito di misure d'intervento sul mercato del burro eseguite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(6)</sup>, durante le campagne lattiere precedenti;

considerando che non è possibile smaltire in condizioni normali la totalità del burro corrispondente a questi stock; che è opportuno, allo scopo di ridurre gli stock a un livello accettabile, prendere delle misure suscettibili di favorire lo smaltimento del burro più vecchio;

considerando che la vendita di burro a prezzo ridotto destinato alla fabbricazione di alimenti composti per animali nella Comunità costituisce una tale misura;

considerando che, allo scopo di assicurare l'eguaglianza d'accesso al burro delle imprese interessate, è opportuno applicare la procedura di gara permanente; che è, inoltre, opportuno prevedere parallelamente alla vendita tramite gara, la vendita di burro a prezzo fisso, allo scopo di garantire alle imprese interessate la possibilità di approvvigionarsi al di fuori della procedura di gara;

considerando che il burro deve essere venduto a un prezzo competitivo nei confronti delle materie grasse utilizzate per l'alimentazione degli animali; che, pertanto, è necessario adottare delle misure che garantiscano che il burro non sia deviato dalla sua destinazione che, al fine di consentire un controllo efficace della destinazione del burro, è opportuno limitare la possibilità di partecipare

alla gara alle imprese che rispondono a certe esigenze e che s'impegnano a rispettare gli obblighi che garantiscono la destinazione del burro;

considerando che, tenuto conto delle esigenze tecniche, il burro deve essere trasformato in burro concentrato prima dell'incorporazione negli alimenti composti; che questa trasformazione deve essere controllata in loco; che è necessario, allo scopo di assicurarsi della destinazione del burro concentrato, prevedere le modalità di controllo dell'incorporazione degli alimenti composti differenti a seconda che il burro concentrato sia stato addizionato o meno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

considerando che è opportuno riferirsi, per quanto concerne in particolare gli imballaggi degli alimenti composti, talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85<sup>(8)</sup> e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali<sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(10)</sup>;considerando che, in particolare, il burro acquistato a titolo del presente regolamento non deve essere sviato verso le destinazioni previste ai sensi dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 262/79, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86<sup>(12)</sup>, n. 1932/81, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto al burro e al burro concentrato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 3812/85<sup>(14)</sup>, e (CEE) n. 3143/85, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato<sup>(15)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/86<sup>(16)</sup>;<sup>(7)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.<sup>(9)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.<sup>(10)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(11)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.<sup>(13)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.<sup>(14)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.<sup>(15)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.<sup>(16)</sup> GU n. L 154 del 5. 6. 1986, pag. 20.<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che fissa le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1812/86<sup>(2)</sup>, è applicabile e che, pertanto, l'allegato deve essere completato in conformità;

considerando che è opportuno, per quanto concerne il finanziamento, equiparare le spese occasionate dallo smaltimento supplementare a quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86<sup>(4)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Si procede, alle condizioni di cui al presente regolamento e ai fini dell'incorporazione negli alimenti composti per animali, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1983.

#### Articolo 2

Fatto salvo il titolo VII, relativo alla vendita a prezzo determinato, la vendita del burro avviene conformemente alla procedura di gara permanente, applicata da ognuno degli organismi d'intervento per i quantitativi di burro interessati, da esso detenuti.

### TITOLO I

#### Condizioni relative al concorrente

#### Articolo 3

Possono essere concorrenti soltanto le imprese di fabbricazione di alimenti composti per animali o di miscugli destinati alla fabbricazione di tali alimenti, le imprese di fabbricazione di burro concentrato e le raffinerie di grassi che riforniscono l'industria alimentare.

Tale imprese possono farsi rappresentare da un mandatario che agisca in loro nome.

<sup>(1)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 157 del 12. 4. 1986, pag. 43.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.

#### Articolo 4

Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a trasformare o a far trasformare il burro nella Comunità, il burro in burro concentrato affinché venga incorporato entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17, negli alimenti composti per animali quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE, conformemente alle condizioni di cui ai titoli II e III.

#### Articolo 5

In caso di successiva vendita del burro, dopo la trasformazione in burro concentrato addizionato o meno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il concorrente si impegna ad inserire nel contratto di vendita l'obbligo di incorporazione negli alimenti composti per animali quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE, entro il termine di cui all'articolo 4 e conformemente al titolo III, nonché l'obbligo relativo alle condizioni di controllo di cui all'articolo 14, punto 2.

### TITOLO II

#### Condizioni relative alla trasformazione del burro in burro concentrato

#### Articolo 6

1. Il burro attribuito deve essere integralmente trasformato, senza subire altri trattamenti o addizioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in un'impresa riconosciuta a tal fine, conformemente al paragrafo 3, dallo Stato membro sul territorio del quale essa è insediata, in burro concentrato avente un tenore minimo di grassi del 99,8 % e deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:

- 122,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è pari o superiore all'82 %,
- 125,5 kg di burro utilizzato, quando il tenore di grassi del burro venduto è inferiore all'82 %.

2. Nel corso della trasformazione del burro in burro concentrato, con esclusione di qualsiasi altro trattamento che non sia la neutralizzazione e la disodorizzazione o addizione che non sia quella di antiossidanti, si possono incorporare, nello stesso stabilimento e in modo da garantirne una ripartizione omogenea, le seguenti sostanze per 100 kg di burro concentrato:

- a) 10 gr di 4 idrossidi — 3 metossi — bensaldeide ricavati dalla vanillina sintetica, e
- b) 1,1 kg di trigliceridi dell'acido pelargonico (n-nonaico) aventi un grado di purezza almeno del 95 %, calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità dello 0,5 %, un indice di saponificazione compreso tra 325 e 340 e un contenuto minimo di acido pelargonico del 95 % per la parte estenicata.



L'organismo competente verifica che siano stati rispettati i requisiti, in particolare il grado di purezza, richiesti per i prodotti che devono essere incorporati al burro concentrato.

3. Può essere riconosciuta solamente un'impresa ai sensi del paragrafo 1 :

- a) che disponga di impianti tecnici adeguati per la trasformazione di una quantità di almeno 5 t di burro al mese,
- b) che disponga di locali che consentano l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di grassi non butirrici,
- c) che si impegni a tenere in permanenza registri da cui risulti l'origine del burro utilizzato, i quantitativi lavorati, i quantitativi e la composizione del burro concentrato prodotti di cui al paragrafo 2, la data d'uscita dei prodotti fabbricati ed i nomi e gli indirizzi degli acquirenti

e

d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 14 il proprio programma di fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro interessato.

4. Se l'impresa trasforma anche burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 262/79 o del regolamento (CEE) n. 3143/85 o che può beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81, essa deve impegnarsi anche

— a tenere, separatamente, i registri di cui al paragrafo 3, lettera c),

— a trasformare in fasi successive il burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 262/79 o del regolamento (CEE) n. 3143/85 o che può beneficiare dell'aiuto nel quadro del regolamento (CEE) n. 1932/81 e tutto il burro acquistato a titolo del presente regolamento e magazzinato nell'impresa stessa. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono acconsentire che questo obbligo non sia eseguito, se l'impresa dispone di locali tali da garantire la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in questione.

5. La mancata osservanza del disposto del presente articolo è sanzionata dalla revoca del riconoscimento, che può essere revocato anche nel caso in cui sia stato constatato che l'impresa interessata non ha ottemperato ad un altro obbligo derivante dal presente regolamento.

#### Articolo 7

1. Il burro di cui all'articolo 1 resta nell'imballaggio originario fino alla trasformazione in burro concentrato.

Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli, che consenta di identificare il burro.

2. Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano una o più delle seguenti diciture, in lettere chiaramente visibili e leggibili :

- Mantequilla destinada a ser transformada en mantequilla concentrada e incorporada en piensos compuestos para animales — Reglamento (CEE) n° 2409/86
- Smør bestemt til forarbejdning til koncentreret smør og iblanding i foderblandinger — forordning (EØF) nr. 2409/86
- Butter zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Beimengung in Mischfutter — Verordnung (EWG) Nr. 2409/86
- Βούτυρο που προορίζεται να μεταποιηθεί σε συμπυκνωμένο βούτυρο και να ενσωματωθεί στις σύνθετες ζωοτροφές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86
- Butter for processing into concentrated butter and incorporation in compound feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2409/86
- Beurre destiné à être transformé en beurre concentré et incorporé dans des aliments composés pour animaux — règlement (CEE) n° 2409/86
- Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86
- Boter bestemd om tot boterconcentraat te worden verwerkt en in mengvoeder te worden bijgemengd — Verordening (EEG) nr. 2409/86
- Manteiga destinada a ser transformada em manteiga concentrada e incorporada em alimentos compostos para animais — Regulamento (CEE) n° 2409/86.

#### Articolo 8

Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro, o in forma di miscela di materie grasse negli alimenti composti per animali o in una miscela destinata alla fabbricazione di tali alimenti da una parte, e di trasformazione in burro concentrato dall'altra, non siano effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato è trasportato con cisterne o contenitori sigillati dalle autorità competenti, recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere alte almeno 5 cm :

- Mantequilla concentrada (o mezcla de materias grasas), destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales — Reglamento (CEE) n° 2409/86
- Koncentreret smør eller fedtblandinger bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger — forordning (EØF) nr. 2409/86
- Reines Butterfett oder Fettmischung ausschließlich zur Beimengung in Mischfutter — Verordnung (EWG) Nr. 2409/86
- Συμπυκνωμένο βούτυρο (ή μείγματα λιπαρών ουσιών) που προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86

- Concentrated butter, (or mixture of fatty substances) intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2409/86
- Beurre concentré (ou mélange de matières grasses), destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux — règlement (CEE) n° 2409/86
- Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86
- Boterconcentraat (of mengsel van oliën en vetten) uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder — Verordening (EEG) nr. 2409/86
- Manteiga concentrada (ou mistura de matérias gordas) destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais — Regulamento (CEE) n° 2409/86.

Se il burro concentrato è addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che le cisterne o i contenitori siano sigillati.

### TITOLO III

#### Condizioni relative all'incorporazione in alimenti composti per animali

##### Articolo 9

1. Sono considerati alimenti composti per animali, ai sensi del presente regolamento, i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE.

Il burro concentrato può essere incorporato prima in una miscela con altre materie grasse o essere incorporato in una miscela alla fabbricazione di alimenti composti.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10 e delle disposizioni della direttiva 79/373/CEE, gli alimenti composti per animali sono imballati in sacchi o altri recipienti chiusi, aventi una capacità massima di 50 kg, sui quali è indicato, in caratteri stampati, chiaramente leggibili, il tenore di grasso butirrico del prodotto finito, oltre alle diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79, quando si tratti di prodotti conformi alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

3. In caso di miscele destinate alla produzione di alimenti composti, gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente leggibili, la dicitura «Regolamento (CEE) n. 2409/86», oltre, eventualmente, alle diciture e alle indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79.

##### Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, non si applicano agli alimenti composti per animali consegnati con

cisterne o contenitori ad una azienda agricola o ad un centro di ingrasso utilizzatori di tali alimenti composti, alle condizioni di cui all'articolo 11.

##### Articolo 11

1. La consegna di alimenti composti per animali con cisterne o contenitori è effettuata in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'impresa di fabbricazione degli alimenti composti per animali è autorizzata, su sua richiesta, ad utilizzare tale forma di trasporto dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio essa è insediata;
- b) la consegna avviene sotto controllo amministrativo dell'autorità competente.

2. Nel caso in cui al paragrafo 1 lo svincolo della garanzia di trasformazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, avvenga soltanto dopo che l'impresa ha fornito all'organismo competente i documenti giustificativi che consentono di stabilire che la consegna è effettivamente avvenuta.

##### Articolo 12

1. Se la consegna con cisterne o contenitori, di cui all'articolo 10, avviene in un altro Stato membro, diverso da quello di fabbricazione, la prova della consegna può essere apportata soltanto presentando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione<sup>(1)</sup>.

2. Vengono compilate le caselle n. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo. La casella n. 104 viene compilata cancellando le diciture inutili e riportando una delle seguenti al secondo trattino:

- Aplicación del Reglamento (CEE) n° 2409/86 — piensos compuestos para animales destinados a las explotaciones agrícolas, de cría o de engorde que los utilicen (con sus nombres y direcciones)
- Anvendelse af forordning (EØF) nr. 2409/86 — foderblandinger til anvendelse på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfædningsvirksomhed (med angivelse af navn og adresse)
- Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 — für den landwirtschaftlichen bzw. Zucht- oder Mastbetrieb bestimmtes Mischfutter (mit seinem Namen und seiner Anschrift)
- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 — σύνθετες ζωοτροφές προοριζόμενες για γεωργική εκμετάλλευση, εκμετάλλευση εκτροφής ή εκμετάλλευση πάχυνσης που χρησιμοποιεί σύνθετες ζωοτροφές (με το όνομα και τη διεύθυνση)
- Pursuant to Regulation (EEC) No 2409/86 — compound feedingstuffs intended for a farm or rearing or fattening concern using compound feedingstuffs (with the name and address)

<sup>(1)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

- Application du règlement (CEE) n° 2409/86 — aliments composés pour animaux destinés aux exploitations agricoles d'élevage ou d'engraissement utilisatrice (avec ses nom et adresse)
- Applicazione del regolamento (CEE) n. 2409/86 — alimenti composti per animali destinati all'azienda agricola o al centro d'ingrasso utilizzatori (con nome e indirizzo)
- Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2409/86 — voor gebruik op het landbouwbedrijf of de veefokkerij of de veemesterij (met naam en adres) bestemd mengvoeder
- Aplicação do Regulamento (CEE) n° 2409/86 — Alimentos compostos para animais destinados à exploração agrícola ou exploração de pecuária ou de engorda utilizadoras (com o nome e morada).

### Articolo 13

1. L'alimento composto per animali può essere prodotto soltanto da un'impresa riconosciuta a tal fine dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio avviene la fabbricazione.

2. Il riconoscimento è concesso alle imprese che dispongono di impianti tecnici adeguati e dei mezzi amministrativi e contabili che consentono l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Il riconoscimento è revocato quando queste condizioni non sono soddisfatte o sia stato constatato che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

3. L'impresa di cui al paragrafo 1 tiene in permanenza la contabilità prescritta dall'organismo competente di ogni Stato membro, indicando in particolare per ogni partita:

- a) il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate,
- b) i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione,
- c) i quantitativi, la composizione e il tenore di grasso butirrico dei prodotti ottenuti,
- d) la data di uscita di tali prodotti, giustificata con riferimento ai buoni di consegna e alle fatture.

Per l'applicazione del presente articolo, per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di alimenti composti di qualità omogenea, prodotta senza interruzioni in uno stesso stabilimento di fabbricazione.

## TITOLO IV

### Misure di controllo

#### Articolo 14

Per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano, tra l'altro, le seguenti misure di controllo:

1. Al momento della trasformazione del burro in burro concentrato e della sua eventuale addizione con i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'organismo competente effettua controlli frequenti e improvvisi in loco, in funzione del programma di fabbricazione dell'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d).

Tali controlli riguardano in particolare le condizioni di fabbricazione, la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, in funzione del burro impiegato. Essi comprendono il prelievo di campioni del burro concentrato e, all'occorrenza, degli altri grassi utilizzati per ogni partita di fabbricazione.

I controlli sono completati periodicamente, in funzione di quantitativi trasformati, da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dell'azienda. Per l'applicazione del presente articolo, per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato corrispondente ad un'offerta di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di qualità omogenea, trasformato e prodotto senza interruzioni in un unico stabilimento di fabbricazione.

2. Le modalità di controllo dell'utilizzazione del burro concentrato nella fabbricazione di alimenti composti per animali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a) il controllo in loco delle imprese interessate riguarda in particolare le condizioni di fabbricazione prestabilite ed è effettuato tramite:

- prelievo di campioni,
- analisi dei grassi utilizzati, per determinarne la composizione,
- composizione degli alimenti composti fabbricati e il loro tenore in materie grasse butirriche,
- controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti.

Non si applicano le tolleranze previste dalle disposizioni adottate in conformità della direttiva 79/373/CEE.

Questo controllo è effettuato:

- per ogni partita di fabbricazione, nel caso di utilizzo del burro concentrato non addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
- frequentemente e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione, e almeno ogni quattordici giorni di fabbricazione, nel caso di utilizzo di burro concentrato addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

- b) il controllo di cui alla lettera a) è completato periodicamente, in funzione dei quantitativi prodotti, da un controllo accurato e da un controllo casuale dei documenti commerciali e della contabilità di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

#### Articolo 15

Alla parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, concernente i prodotti aventi un'utilizzazione e/o una destinazione diversa da quella di cui alla parte I, è aggiunto il seguente punto, con la relativa nota:

- « 38. Regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali <sup>(38)</sup>.

Al momento della spedizione del burro tal quale, destinato ad essere concentrato:

— casella 104:

destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed incorporato ulteriormente in alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86;

— casella 106:

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali.

Al momento della spedizione del burro dopo essere stato concentrato e addizionato dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86:

— casella 104:

destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86;

— casella 106:

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali.

Al momento della spedizione del burro concentrato sotto forma di miscuglio con altre materie grasse:

— casella 104:

destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86;

— casella 106:

la data prima della quale il burro concentrato deve essere stato incorporato negli alimenti composti per animali;

— casella 107:

numero e data del bollettino d'analisi del miscuglio di cui alla casella 104.

Il bollettino d'analisi di cui alla casella 107 è autenticato dalle autorità competenti e fa riferimento al numero e alla data della registrazione del documento T 5.

<sup>(38)</sup> GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29 ».

#### TITOLO V

#### Procedura di aggiudicazione

#### Articolo 16

1. L'organismo d'intervento redige un bando di gara, indicando in particolare:

- a) l'ubicazione del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è magazzinato,
- b) i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito, precisando eventualmente la quantità di burro contenuto in tali quantitativi avente un tenore di grasso inferiore all'82 %,
- c) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento, inoltre, può effettuare altre pubblicazioni.

#### Articolo 17

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento effettua gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Il termine per la presentazione delle offerte delle gare particolari scade il secondo martedì del mese, alle ore 12, e per la prima volta il 12 agosto 1986. Se il martedì è festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

#### Articolo 18

1. L'organismo d'intervento aggiorna e procura agli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nei quali è magazzinato il burro più vecchio oggetto della gara e di quantitativi corrispondenti. L'organismo d'intervento effettua inoltre regolarmente, secondo adeguate modalità, indicate nel bando di gara di cui all'articolo 16, la pubblicazione dell'elenco aggiornato.

2. L'organismo d'intervento prende tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare prima dell'offerta, a loro spese, campioni del burro messo in vendita.

*Articolo 19*

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare, presentando l'offerta scritta direttamente all'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola per lettera raccomandata indirizzata all'organismo d'intervento. Gli organismi d'intervento possono autorizzare l'impiego della telescrivente o della telefotocrittante.

2. Nell'offerta si deve indicare :

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
- b) la qualità per la quale egli concorre, conformemente all'articolo 3,
- c) il quantitativo richiesto, precisando il tenore di grassi del burro, quando l'organismo d'intervento interessato mette in vendita burro avente tenore di grassi inferiore all'82 %,
- d) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di grasso desiderato, al netto delle imposte interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è magazzinato il burro,
- e) il deposito frigorifero in cui il burro è immagazzinato ed eventualmente un deposito di sostituzione.

Un'offerta che riguardi diversi depositi, salvo l'eventuale deposito di sostituzione, è considerata equivalente ad un numero di offerte pari al numero di depositi frigoriferi a cui si fa riferimento.

Un'offerta può riguardare soltanto burro avente lo stesso tenore di grasso (uguale o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %).

3. L'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 3 t. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 3 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se :

- a) è accompagnata dall'impegno scritto di cui agli articoli 4 e 5,
- b) il concorrente allega una dichiarazione, con la quale rinuncia a qualsiasi reclamo circa l'imballaggio, la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto,
- c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la garanzia di gara di cui all'articolo 20, per la gara particolare interessata.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare interessata. Il concorrente può tuttavia stipulare che, se il prezzo contenuto nella sua offerta risulta superiore di 2 ECU per 100 chilogrammi al prezzo minimo di vendita stabilito

per la gara particolare in causa, la sua offerta deve considerarsi ritirata e che egli si impegna ad acquistare durante il periodo di vendita che inizia il terzo martedì dello stesso mese, alle condizioni stabilite all'articolo 26, un quantitativo equivalente a quello indicato nell'offerta che potrà essere ritirato anche da un deposito diverso da quello designato nell'offerta stessa.

*Articolo 20*

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, costituiscono le esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una garanzia di gara di 40 ECU per tonnellata.

2. La garanzia di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Tuttavia, se nell'offerta è stato specificato che la trasformazione del burro in burro concentrato avverrà in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la garanzia può essere costituita presso l'autorità competente designata da tale Stato membro, che rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera c). In questo caso l'organismo d'intervento venditore informa l'autorità competente dell'altro Stato membro dei fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della garanzia.

*Articolo 21*

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, viene fissato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prezzo minimo di vendita.

Si può decidere di non dar seguito alla gara.

2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e in base alla stessa procedura, è fissato, per 100 kg, l'importo delle garanzie di trasformazione destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative alla trasformazione del burro in burro concentrato, ed eventualmente alla sua addizione con i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e alla sua incorporazione negli alimenti composti per animali, tenendo conto della differenza tra il prezzo d'intervento del burro ed i prezzi minimi fissati.

3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo di cui al paragrafo 1, del prezzo che gli aggiudicatari dovranno pagare e dell'importo della garanzia di trasformazione è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare.

*Articolo 22*

1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto del tenore di grasso del burro considerato.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo più alto. Se il quantitativo disponibile nel deposito non è smaltito con questa attribuzione, il rimanente quantitativo viene aggiudicato agli altri concorrenti, in funzione dei prezzi offerti, cominciando dal prezzo più alto.

3. Qualora un'offerta riguardi un quantitativo di burro superiore a quello ancora disponibile in un determinato deposito, l'aggiudicazione verrebbe effettuata limitatamente alla quantità disponibile.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 19, paragrafo 2, l'organismo di intervento, di comune accordo con il concorrente, può designare altri depositi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta.

4. Se, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi, si supera il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte considerate.

Tuttavia, se tale ripartizione comporta un'attribuzione di quantitativi inferiori a 3 si effettua l'aggiudicazione per sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

## TITOLO VI

**Esecuzione dell'aggiudicazione***Articolo 23*

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento l'importo corrispondente alla sua offerta, prima della presa in consegna del burro ed entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare.

3. Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento entro il termine previsto viene incamerata la garanzia di gara di cui all'articolo 20, paragrafo 1 e viene annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.

*Articolo 24*

1. Quando è stato effettuato il versamento dell'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 2 e sono state costituite le garanzie di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, costituite in

conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna, nel quale sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni in limine,
- b) il deposito frigorifero in cui tale quantitativo è magazzinato,
- c) il termine ultimo per la presa in consegna del burro,
- d) il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare nel quadro della quale è stato venduto il burro.

2. Entro ventiquattro giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario effettua la presa in consegna del burro che gli è stato attribuito. La presa in consegna può essere frazionata.

Se il versamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, è stato effettuato, ma il burro non è stato preso in consegna entro il termine di cui sopra, il magazzino del burro è a carico dell'aggiudicatario, dal giorno successivo alla data di cui al paragrafo 1, lettera c).

## TITOLO VII

**Vendita a prezzo determinato***Articolo 25*

La vendita a prezzo determinato del burro di cui all'articolo 1 avviene alle condizioni indicate in appresso.

*Articolo 26*

1. I contratti d'acquisto

- possono essere stipulati presso qualsiasi organismo d'intervento che detenga burro di cui all'articolo 1, durante il periodo compreso tra il terzo martedì di ogni mese e il primo martedì del mese seguente;
- devono conformarsi alle disposizioni di cui ai titoli I, II, III e IV e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Il termine di centoventi giorni, di cui all'articolo 4, decorre dal giorno della stipulazione del contratto.

2. Il burro è venduto

- a) per quantitativi uguali o superiori a 3 t. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile nel deposito sia inferiore a 3 t, il contratto d'acquisto può essere concluso per tale quantità;
- b) franco deposito, ad un prezzo uguale al prezzo minimo di vendita fissato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per la gara particolare immediatamente precedente al periodo di vendita, maggiorato di 2 ECU/100 kg.

3. Le domande d'acquisto pervenute lo stesso giorno all'organismo d'intervento sono considerate come presentate contemporaneamente. Nel caso in cui, prendendo in considerazione dette domande, si superasse il quantitativo disponibile in un deposito, l'organismo d'intervento procede alle ripartizioni del quantitativo disponibile proporzionalmente alle quantità che figurano nelle domande d'acquisto.

Tuttavia, qualora tale ripartizione conduca a attribuire quantitativi inferiori a tre tonnellate, si procede all'attribuzione mediante sorteggio.

#### Articolo 27

1. Il giorno della conclusione del contratto, l'acquirente

- fornisce la prova della costituzione delle cauzioni di trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76, e
- versa il prezzo d'acquisto del burro.

2. L'organismo d'intervento rilascia un buono di consegna, in cui sono indicati i seguenti dati:

- quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1,
- deposito in cui è magazzinato il burro,
- termine ultimo per la presa in consegna,
- il giorno della conclusione del contratto.

L'acquirente prende in consegna il burro venduto, entro ventiquattro giorni dalla data della conclusione del contratto. La presa in consegna può essere frazionata.

Il magazzinaggio del burro è a carico dell'acquirente dal giorno successivo al termine ultimo per la presa in consegna del burro.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## TITOLO VIII

### Disposizioni generali

#### Articolo 28

Si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985<sup>(1)</sup>, salvo apposite disposizioni contrarie del presente regolamento.

#### Articolo 29

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro sono pari agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85, a cui si applica il coefficiente di cui all'allegato I parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

#### Articolo 30

Per quanto riguarda il finanziamento, la presente misura fa parte delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1079/77.

#### Articolo 31

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese al più tardi, le quantità di burro che durante il mese precedente:

- sono state attribuite nel quadro della gara,
- hanno fatto l'oggetto di un contratto di vendita
- sono uscite dal deposito e sono state ripartite secondo la forma di vendita.

#### Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2371/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.

<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 29. 7. 1986, pag. 37.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	48,61 43,39 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****recante decisione di non dare seguito alla cinquantesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2236/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 239/86<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero; che in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2236/85 può essere

deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Viene deciso di non dare seguito alla cinquantesima gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 30 luglio 1986.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2412/86 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1986****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la nona gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,079 ECU per 100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.